



Pesaro, 5 ottobre 2016

Prot. n. 1957/16

AI COLLEGHI
LORO SEDI

Circolare n. 39/16

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
SCADENZA TRIENNIO 2014-2016

Ti informo che il 31/12/2016 scadrà il triennio 01/01/2014-31/12/2016 in relazione a cui vige l'obbligo formativo disciplinato dal regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ex art. 7, d.p.r. 137/2012, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 dicembre 2015.

Ti evidenzio che puoi controllare la tua posizione accedendo all'apposita sezione "Area Crediti Formativi" sul sito del nostro Ordine con la password che ti è stata assegnata.

Qualora l'avessi dimenticata o smarrita ti prego, cortesemente, di attendere nuove istruzioni per il recupero password, che verranno comunicate a breve.

Di seguito ti riporto i passaggi più importanti della disciplina:

- ✓ ogni iscritto all'Albo è tenuto, in ciascun triennio, a conseguire 90 crediti formativi nelle materie inerenti l'attività professionale, indicate all'art.1 del D.Lgs 139/2005, e nelle materie oggetto delle prove d'esame per l'iscrizione all'Albo (artt.46-47 del D.Lgs 139/2005);
- ✓ in ciascun anno ogni iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi;
- ✓ non è possibile riportare nel computo dei crediti del triennio i crediti maturati in eccedenza nei trienni precedenti;
- ✓ almeno 9 crediti nel triennio devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione;
- ✓ ti suggerisco di valutare anche la tua posizione relativa alle attività formative particolari (es. docenze, pubblicazioni, ecc.) previste all'art.15 del regolamento in quanto possono consentirti il conseguimento di crediti formativi ulteriori;
- ✓ qualora ti trovassi in una delle condizioni di esonero (maternità, malattia, assenza dall'Italia, altri casi di impedimento di forza maggiore) o di riduzione dell'obbligo formativo (coloro che non esercitano l'attività professionale), ti invito a comunicare tempestivamente alla Segreteria l'esistenza di detta condizione;
- ✓ la maternità comporta la riduzione dell'obbligo a 45 crediti formativi (quindi alla metà dei crediti normalmente richiesti) con facoltà dell'iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti (pertanto astenendosi dall'attività formativa) nel periodo



compreso tra l'inizio della gravidanza ed il compimento del primo anno del bambino;

- ✓ *la malattia grave è causa di esonero anche qualora interessi il coniuge, i parenti e gli affini entro il 1° grado nonché i componenti del nucleo familiare.*

Al fine di valutare la tua posizione ti riporto inoltre le principali novità in vigore dal 01/01/2016 che sono state già oggetto della circolare n.6/2016:

- ✓ *è stato previsto l'obbligo formativo di 10 CFP annuali (quindi 30 CFP nel triennio) per gli iscritti che compiano il 65° anno di età nel triennio, per coloro che non esercitano l'attività professionale e per gli iscritti nell'Elenco Speciale;*
- ✓ *tra le materie così dette "obbligatorie" sono state inserite la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione; le voci delle attività formative particolari sono state integrate e rivisitate;*
- ✓ *la previsione dell'esenzione per maternità è stata estesa ai padri ed ai genitori adottivi o affidatari per un totale di 45 crediti;*
- ✓ *è stata introdotta l'ipotesi di esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti i cui coniugi, parenti, affini o altri componenti il nucleo familiare abbiano malattie gravi;*
- ✓ *è stata riconosciuta anche alle "Associazioni di iscritti agli albi e di altri soggetti", la possibilità di erogare eventi di formazione professionale continua.*

Devo ricordarti che il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal regolamento comporterà l'esame della tua posizione da parte del Consiglio di disciplina di questo Ordine.

Al fine di facilitare la valutazione della tua situazione ti riporto il link dove potrai consultare il testo del nuovo Regolamento, presente sul sito dell'Ordine (www.odcpu.it), nella sezione "Normativa":

http://web.metaping.it/ordinamento/Allegato-1-Informativa_n._99-2015.pdf

Inoltre, allego alla presente circolare:

- *il testo dell'art.1 del D.Lgs 139/2005 (materie oggetto della formazione);*
- *il testo degli artt.46-47 del D.Lgs 139/2005 (materie oggetto della formazione).*

Infine, ti informo che, nella home page del nostro sito - sezione FORMAZIONE EVENTI, sono elencati tutti gli eventi formativi organizzati, con chiara evidenziazione degli eventi a titolo gratuito e di quelli aventi ad oggetto materie formative obbligatorie.

Un cordiale saluto.

Il Presidente

Commissione Studi ed Attività Culturali

Dott. Giacinto Cenerini



ART. 1 D.LGS 139/2005

1. Oggetto della professione.

1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo»,

è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

- a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- b) le perizie e le consulenze tecniche;
- c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
- d) la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
- e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
- f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
- b) le valutazioni di azienda;
- c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
- e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;
- f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile;
- g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
- h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
- i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge



14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;

- l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
- m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
- n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
- o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
- p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
- q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo.

4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

- a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
- b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
- c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
- d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile;
- e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
- f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;
- f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti. Sono

fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.



Artt. 46 - 47 D.LGS 139/2005

46. Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo.

1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
- b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.

2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a) consistono in:

- a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
- b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
- c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.

3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.

47. Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo.

1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

- a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984 del Consiglio e dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
- b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a), consistono in:

- a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
- b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
- c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI PESARO E URBINO

3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.